Codice A1103A
D.D. 17 gennaio 2025, n. 20
Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 - (Fasc. n. 5PAR/2020, acc. 509/2025).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 20/A1103A/2025 DEL 17/01/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.r. 19/2009 – (Fasc. n. 5PAR/2020, acc. 509/2025)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 595/2020 del 18.02.2020 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Monviso – Servizio Vigilanza a carico del signor *omissis* **,** nato a *omissisomissisomissis*residente a *omissis*, in qualità di trasgressore**,** nei confronti del quale con processo verbale n. 291/2020 del 06.02.2020 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno della ZSC IT1160011 "*Parco di Racconigi e Boschi lungo il torrente Maira*" in prossimità della sponda destra idrografica del torrente Maira (fg. 9, particella 30 del Comune di Racconigi), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 50, c. 1 della L.r. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 13, c. 1 lett. l) ed art. 2, c. 6 delle Misure di conservazione generali della rete Natura 2000 del Piemonte (di cui alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 54 – 7409 e s.m.i.) per aver provveduto ad un taglio forestale "a raso" all'interno di una Zona speciale di conservazione (ZSC IT1160011 – Parco di Racconigi e boschi lungo il torrente Maira), in assenza della preventiva procedura di Valutazione d'incidenza (c.d. VINCA);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso viceversa atto che il sig.re*omissis* ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, audizione regolarmente tenutasi in data 20.11.2024;

dato atto che in quest'ultima sede, la Regione, ai fini di una risoluzione consensuale della vicenda ed al fine di deflazionare il contenzioso così come espressamente previsto dall'art. 16 della L.r.

17/2023, proponeva l’applicazione della misura più favorevole al trasgressore, pari ad euro 8.000,00; proposta che, in quella sede, il sig.re *omissis* non accettava, chiedendo all’Amministrazione una verifica sulla esatta interpretazione delle misure di conservazione allo stesso contestate;

tenuto conto che la Regione, dopo verifica con il Settore regionale competente nonché con l’accertatore che, interpellati su quanto sopra, ribadivano l’illiceità della condotta ovvero di un intervento selvicolturale su un’area tutelata e che pertanto necessitava, in quanto tale, di una preventiva valutazione d’incidenza da parte dell’Amministrazione competente;

dato quindi atto che, con nota del 26.11.2024 la Regione comunicava quanto sopra riproponendo, pertanto, l’accordo presentato in sede di audizione;

preso atto che, con nota del 19.12.2024, che qui espressamente si richiama, il sig.re *omissis*, tramite il legale dallo stesso incaricato accertava la proposta conciliativa (per una sanzione pari ad euro 8.000,00) subordinandola ad un piano di rateizzazione che la Regione, con nota nella medesima data, accettava;

visto in particolare l’art. 50, c. 1, lett. l) della L.r. 19/2009 come sanzionato dall’art. 55, c. 1, lett. t) della medesima Legge;

visto l’accordo raggiunto in sede di audizione (proposta del 26.11.2024 – accettazione del 19.12.2024) che qui espressamente si richiama;

atteso che ai fini della determinazione della sanzione amministrativa vanno valutate, tra le altre cose, l’entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del soggetto interessato;

predisposto un piano di rateizzazione del pagamento allegato al presente atto per complessivi euro 8.000,00 da corrispondersi in 8 rate mensili da euro 1.000,00 cadauna più gli interessi legali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 1695/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	**Accertamento**	**Descrizione**
31285/2025	509/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 8.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 oltre ad euro 60,12 a titolo di interessi legali;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, in qualità di trasgressore, di pagare la somma complessiva di **Euro 8.060,12** a titolo di sanzione amministrativa e correlati interessi legali secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 **disponendo che il pagamento di quanto sopra dovrà avvenire seguendo le scadenze del piano di rateizzazione allegato con versamento da eseguire utilizzando gli avvisi di pagamento allegati (modalità PagoPA);**

In caso di mancato adempimento nei termini prescritti nel Piano di rateizzazione, si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l’adempimento. A mente di tali disposizioni l’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga

diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti